

La Bollente

Giornale Amministrativo, Politico, Letterario

DELLA CITTÀ E CIRCONDARIO D'ACQUI

ESCE AL GIOVEDÌ D'OGNI SETTIMANA

UN NUMERO
CENT. 5.

ABBONAMENTO
CENT. 10.

DIREZIONE ed AMMINISTRAZIONE presso
lo Stabilimento Tipo - Litografico ALFONSO
IRELLI - ACQUI.

Le corrispondenze non firmate sono respinte
come pure le lettere non affrancate.
Non si restituiscono i manoscritti ancorchè
non pubblicati.

Per abbonarsi mandare anticipatamente:

Lire 1 per tre mesi
2 per sei mesi
3 per un anno

all'Amministrazione del Giornale.

Inserzioni in quarta pagina cent. 25 per
linea o spazio corrispondente — la terza pa-
gina dopo la firma del Gerente Cent. 50 —
Nel corpo del giornale L. 1 — Ringraziamenti
necrologici L. 5 — Necrologie L. 2 la linea

Le inserzioni si ricevono presso la Drogheria
CARLO GAMONDÌ, Corso Bagni, Casa
Pistarino.

PAGAMENTO ANTICIPATO

DESIDERII PIETOSI e sapienza giuridica

La *Stampa*, organo magno dell'On. Giolitti che andò famoso per le elezioni compiutesi dal Governo quando Egli era Presidente del Consiglio con ogni forma di corruzione, continuando nella gaja credenza che proprio all'infucro del quarto potere il mondo sia composto di citrulli, dedica ancora un lamentoso articolo di fondo, sulla elezione del collegio di Nizza pel quale il giornale predetto, vindice della moralità elettorale, vorrebbe riconquistato il seggio parlamentare a quell'avvocato Cocito che, dimentico dei sistemi di lotta inaugurati nel 1892 e insofferente della sconfitta, col pretesto della tutela della dignità del Collegio, al sicuro di ogni azione giudiziaria per i fatti antichi omai prescritti, ha creato, a mezzo dei suoi partigiani, con denuncie, proteste, attestazioni e tutto quel po' po' di roba che conosciamo, il guajo lungo e tormentoso della procedura elettorale.

Dio ci guardi dal consentire nell'adozione di mezzi di lotta che la legge riprova; ma non ci si vorrà negare che vi è qualche cosa di più rivoltante della cinica tolleranza di essi, ed è la pretesa di farsi maestri di moralità, invocando provvedimenti odiosi e condanne per violazioni di legge che sono i primi a commettere gli amici politici degli apostoli improvvisati; qualche cosa di più gravemente pericoloso per le istituzioni esposte alla critica dei partiti estremi, ed è la invocazione della sanzione della legge per i soli av-

versari e la conseguente e cinica pretesa che la legge sia posta in oblio da magistrati ed elettori, quando si tratta di amici e correligionari politici.

Ma proprio sul serio credono i giornali Cocitiani che il buon pubblico beva tranquillamente a quella fonte non interrotta di accuse, di contumelie, di attacchi a cui è fatto segno l'On. Gavotti, e si preoccupi dei paroloni e della retorica con cui da due anni si sviscera tanto amore e tanto rispetto per la legge, non altrimenti se non perchè è rimasto in tromba l'avvocato Cocito?

Parrebbe di sì, se dobbiamo giudicare dalla ostinazione con la quale si insiste sull'argomento e dalle lamentazioni umanamente pietose con le quali l'organo sopradetto degli interessi Giolittiani, rammarica che, in seguito al noto incidente che provocava il rinvio del processo elettorale, la prescrizione possa impedire che tanta brava gente (nell'ipotesi, tuttora discutibile anche nel merito, di condanna) vada a finire in prigione e tante famiglie possono fra poco riacquistare, con il Collegio, la tranquillità e la pace.

Ma la *Stampa* spera... oh! sì... spera ancora (santa umana, delicatissima squisitezza di sentimento) che gli imputati non sfuggano all'azione della giustizia, che la tortura continui, che le porte del carcere si aprano finalmente per costoro... La maestà, l'osservanza della legge innanzi tutto, che diamine! Non ha forse Bruto condannato a morte, per essa, i figli dei quali era amorosissimo?

Io penso che se si trattasse di delitto punibile colla pena capitale,

i giornali Cocitiani aprirebbbero una pubblica sottoscrizione per comperare la forza.

×

E suggerisce, il Giolittiano giornale umanitario, la interpretazione della legge non può impedire che tanto lavoro della Magistratura sia precipitato nel nulla, che tutto il denaro speso dall'erario sia gettato al vento, che la prescrizione in una parola, si compiva a favore dell'On. Gavotti e dei suoi partigiani.

Tanta preoccupazione, specialmente quella del pubblico danaro malamente gettato, è una cosa commovente, ed io consiglio i signori Giudici a prendere nella dovuta considerazione tale criterio sovranissimo e sapiente quando debbono emettere i loro giudizi: la tutela del denaro speso dall'erario in istruttoria.

Senonchè, nel desiderio affannoso, cocente che la legge fatta per tutelare i buoni (leggi: per colpire solamente gli avversari) possan tuttavia colpire l'On. Gavotti e i suoi fautori, il prelodato giornale suggerisce al Magistrato tale eresia giuridica da fare inorridire l'ultimo paglietta che alterna le comparse a 50 centesimi l'una, con la redazione di lettere galanti e di sonetti epitalamici.

E scrive, traendo una conseguenza affatto opposta alle premesse, che dovendosi applicare per la interruzione in materia di prescrizione, ai reati contemplati dalla legge elettorale il codice penale, in mancanza di norme speciali nella legge anzidetta e rimanendo stabilito, per l'art. 93 del Codice Penale « che nei casi in cui la

legge stabilisce un termine di prescrizione più breve di un anno (i sei mesi indicati dalla legge elettorale) il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto di procedimento, ma se nel termine di un anno dal giorno in cui cominciò la prescrizione non sia profferita la sentenza di condanna, l'azione penale è prescritta » — l'azione penale contro l'On. Gavotti non sarà prescritta che il 25 aprile 1900.

L'estensore di quel pietoso o dotto articolo di fondo o è digiuno di cose giuridiche o crede che lo abbiano ad essere i Magistrati che debbono giudicare.

Poichè non è lecito dimenticare, al meno pratico dei legulei che vi è nello stesso Codice che vige nel regno d'Italia un articolo 92 che così dispone:

« La prescrizione decorre, per i reati consumati, dal giorno della loro consumazione.... se l'azione penale non possa essere promossa o proseguita che dopo una speciale autorizzazione ovvero dopo che sia risolta una questione deferita ad altro giudizio, la prescrizione rimane sospesa, e non riprende il suo corso che dal giorno in cui l'autorizzazione si sia data o la questione sia stata definita. »

Ora il Papiniano della *Stampa* ignora o finge di ignorare che la conseguenza è elementare e non è il caso di varietà di interpretazione che debba dipendere dalle vedute personali dei giudicanti.

La prescrizione annuale (nel senso, pel citato art. 93, che malgrado l'interruzione ad opera di ogni atto di procedimento, debba tassativamente essere la sentenza